

Vettorevole



POLIZZA DI ASSICURAZIONE

# RCV FATTURATO NOLI

Polizza: Z073438  
Contraente: AUTOTRASPORTI  
LONGHI Srl

*Middle Market - Marine*

# Polizza di Assicurazione RCV FATTURATO NOLI



Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066  
C.F./P.IVA/R.L. Milano 0538090968  
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia  
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it



BG	COMP.	NUMERO POLIZZA	SOST. POL. N.	COP. PROV.	RAMO	RISC.	COD. SBU	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
A5	P	Z073438			12	40	950	Middle Market - Marine/BRESCIA; BRESCIA; BRESCIA	/545

## CHI ASSICURIAMO

ASSICURATO	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA
AUTOTRASPORTI LONGHI Srl		02371200169
VIA, NUMERO CIVICO	C.A.P.	LOCALITA'
VIA PROVINCIALE 31	24040	LALLIO (BG)
		DOCUMENTO EMESSE IL
		19   12   2016

## DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL	DURATA	DISDETTA	RATEAZIONE	SCADENZA RATE IL
31   12   2016	31   12   2017	01   00   000	1	Semestrale	31/12   30/06
		Anni   Mesi   Giorni	Mesi	Annuale/Semestrale, Etc	Di ogni anno

## PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio annuo	7.878,78	787,88	8.666,66	1.083,34	9.750,00	
Rate semestrali	3.939,39	393,94	4.333,33	541,67	4.875,00	

## PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio annuo	7.878,78	787,88	8.666,66	1.083,34	9.750,00	
Rate semestrali	3.939,39	393,94	4.333,33	541,57	4.875,00	

## MERCI ASSICURATE

Alle Condizioni Generali della presente polizza, integrate – agli effetti della delimitazione del rischio e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge italiana – dalla Garanzia "B", dalla Garanzia "C" e dalle Condizioni Particolari allegate, che perverranno in caso di discordanza sulle Condizioni Generali, si assicura la responsabilità derivante all'Assicurato dai trasporti delle seguenti merci:

**Varie, escluse quelle di cui all'articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 15 della Garanzia "C".**

Agli effetti dell'articolo 7 delle Condizioni Generali, in caso di danno l'Assicurato/Contraente dovrà immediatamente informare la Società Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri Marine – Telefono 02.5966.1 - mail [LCU.MARINE@IT.ZURICH.COM](mailto:LCU.MARINE@IT.ZURICH.COM) richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria più vicino al luogo del sinistro.

## CODICI STATISTICI

V.I.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

## PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur \_\_\_\_\_ a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi \_\_\_\_\_ L'ESATTORE \_\_\_\_\_  
L'INCASSO È STATO EFFETTUATO DA \_\_\_\_\_

REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO \_\_\_\_\_

ESEMPLARE PER L'ASSICURATO

**CONDIZIONI GENERALI****Art. 1. Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

**La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.**

**Art. 2. Garanzie**

L'assicurazione è prestata per una o più delle seguenti garanzie, come indicato nel frontespizio della polizza:

**GARANZIA A** - Assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicolo di targa determinata;

**GARANZIA B** - Assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna;

**GARANZIA C** - Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.

**Art. 3. Esclusioni**

**E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:**

- a) **carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;**
- b) **autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci da trasportarsi con automezzi isothermici o frigoriferi.**

**Art. 4. Limiti territoriali**

**L'assicurazione vale per trasporti nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, esclusi i viaggi ai quali è applicabile la legge n. 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19-5-1956 C.M.R).**

**L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.**

**Art. 5. Limite di indennizzo**

**Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalla legge 22-8-1985 n. 450 sino a concorrenza per ogni sinistro e per ogni autoveicolo delle somme specificate nella presente polizza oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali.**

**Art. 6. Pagamento del premio**

**Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla stipulazione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.**

**I pagamenti devono essere eseguiti presso la Direzione della Società o presso l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.**

**In caso di mancato pagamento si applica l'art. 1901 C.C.**

**Art. 7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario di Avaria o Perito o Intermediario assicurativo della Società più vicino al luogo in cui l'incidente si è verificato o il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito o Intermediario assicurativo della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto o il danno non appaia evidente.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

**Art. 8. Gestione delle vertenze - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziarie e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 9. Inadempimento degli obblighi relativi a sinistri**

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all'indennizzo.

**Art. 10. Recesso dal contratto**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all'Assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

**Art. 11. Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 12. Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

**GARANZIA "B"**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA PRESA IN CONSEGNA A RICONSEGNA**

**Delimitazione e durata dell'assicurazione**

**Art. 1.**

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore stradale.

**Art. 2.**

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario. L'assicurazione rimane valida negli eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali. **L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.**

**Art. 3.**

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile. L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

**Esclusioni**

**Art. 4.**

**E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna.**

**Art. 5.**

**E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.**

**Art. 6.**

**La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionati da:**

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica), hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti non adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

**Art. 7.**

**La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:**

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;**
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;**
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;**
- e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;**
- f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;**
- g) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;**

**salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.**

**GARANZIA "C"**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**

**Art. 1. Delimitazione dell'assicurazione**

Fermo restando quanto altro previsto dalle Condizioni Generali e dalla "GARANZIA A" o "B" richiamata nel frontespizio della polizza, la responsabilità dell'Assicurato per furto ed, in genere, per sottrazione delle merci o mancata riconsegna è inclusa nell'assicurazione alle condizioni che seguono.

**Art. 2. Furto dalla merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale**

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

**Art. 3. Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste gli autoveicoli siano custoditi in locali con gi accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che gli autoveicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con varchi sotto controllo.

**Art. 4. Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso**

La garanzia è operante purché la sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del rimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante furto con effrazione della portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato, da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, conforme:
  - alla direttiva 95/56/CE e/o
  - al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o
  - a norma tecnica di altro Paese dell'Unione europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

oppure che sul rimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto approvato dalla Società;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza, anche momentanea, dell'autista;

- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate al comma a); resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

In caso di ritrovamento dell'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della società o del Perito da essa designato al fine del constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

La mancata constatazione, da parte dell'Autorità e/o della società e/o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso del sistema antifurto comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso, come previsto al precedente comma a) del presente articolo, la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza, previsto all'art. 10 della Garanzia C, verrà applicato nella misura del 20%

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° e 3° livello.

#### **Art. 5.**

La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati agli artt. 3 o 4.

#### **Art. 6. Furto di singoli colli interi del veicolo, senza sottrazione dello stesso**

La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso.

L'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Intermediario assicurativo della Società, e, ove possibile, dalle competenti Autorità;

oppure

- b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Intermediario assicurativo della Società e dalle competenti Autorità.

**Art. 7.**

Qualora la copertura sia prestata ad integrazione della "GARANZIA B", la Società non risponde per il furto delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.

**Art. 8.**

La Società non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi.

**Art. 9. Altri casi di furto delle merci o mancata riconsegna delle stesse**

La Società, fermo restando il disposto degli artt. 5, 7 e 8, è obbligata per gli altri casi di furto ed, in genere, per sottrazione o mancata riconsegna delle merci non espressamente indicati negli articoli che precedono.

**Art. 10. Scoperti di assicurazione**

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico per ogni sinistro gli scoperti sotto indicati:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ⇒ Art. 3: 10% - diecipercento | ⇒ Art. 6: 10% - diecipercento |
| ⇒ Art. 4: 10% - diecipercento | ⇒ Art. 9: 10% - diecipercento |

In tutti i casi lo scoperto non potrà essere inferiore a Eur 500,00.

**Art. 11. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro rientrante nella presente GARANZIA C, l'Assicurato o chi per esso dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Per i sinistri rientranti nella copertura prestata ai sensi degli artt. 3 e 4 tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, dovrà indicare in particolare:

- ⇒ i dati di identificazione dell'autocarro o trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ⇒ ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- ⇒ le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- ⇒ l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia delle denunce dovrà essere consegnata alla Società.

**Art. 12.**

I sinistri rientranti nella copertura ai sensi degli artt. 3 e 4 dovranno inoltre essere notificati alla Società mediante telegramma o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e del Commissario d'Avaria o Perito o Intermediario assicurativo della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità.

**Art. 13. Inosservanza dolosa degli Artt.11 e 12**

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti artt. 11 e 12 la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 14. Esagerazione dolosa del danno**

**La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro.**

**Art. 15. Merci escluse**

**E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi.**

## CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le presenti Condizioni Addizionali integrano e prevalgono, in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione

### 1. Limite di indennizzo

In deroga a quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, sino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale di Eur 40.000,00

Ferme restando i limiti di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo comma dell'art. 2 della "Garanzia B", ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere l'importo di Eur 40.000,00

I limiti di indennizzo, entro le somme massime assicurate di cui agli articoli che precedono, rappresentano in ogni e qualsiasi caso l'obbligazione massima a carico della Società per ciascun tipo di trasporto, con l'esclusione di ogni ulteriore importo eventualmente dovuto dall'Assicurato a titolo di responsabilità.

I limiti di indennizzo e le somme massime assicurate, come sopra stabiliti, potranno essere modificati con apposita appendice in conformità ai periodici adeguamenti dei limiti di responsabilità vettoriale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Parimenti sarà adeguato il premio assicurativo.

**Rimane ferma la non indennizzabilità delle perdite o avarie delle cose trasportate derivanti da atti od omissioni dolosi o colposi esclusi dalle condizioni della polizza stessa ed in particolare da quelli previsti dall'art. 6, lettera a), delle condizioni della "Garanzia B" e dall'art. 8 delle condizioni della "Garanzia C".**

### 2. Condizione essenziale per l'operatività della garanzia

**Considerato quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi ed a precisazione dell'art. 1 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati, al momento del sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'assicurato stesso.**

### 3. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ed. 02.2012 )

Notwithstanding any other terms under this agreement, no insurer shall be deemed to provide coverage or will make any payments or provide any service or benefit to any insured or other party to the extent that such cover, payment, service, benefit and/or any business or activity of the insured would violate any applicable trade or economic sanctions law or regulation.

#### **Sanction Limitation and Exclusion Clause (ed. 02.2012) – Libera traduzione -**

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di Terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

### 4. Garanzia di carico e scarico

Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa. **Le suddette operazioni, pena la decadenza della copertura, dovranno essere effettuate con mezzi meccanici idonei.**

**Si intendono comunque espressamente escluse le operazioni preliminari e successive al carico e scarico delle merci.**

#### 5. Assicurazione della perdita o avaria delle cose trasportate nei casi di dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di applicazione del comma IV dell'art. 1696 Codice Civile, per i casi di colpa grave dell'Assicurato ovvero colpa grave o dolo dei suoi dipendenti e preposti, o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società tiene indenne l'Assicurato sino alla concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autocarro, della somma massima assicurata di

Eur. 100.000,00

**Quanto precede, beninteso, limitatamente ai casi di responsabilità rientranti nella garanzia prestata dalla presente polizza: restano ferme infatti tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, ed in particolare quelle previste all'art. 8 delle condizioni della garanzia "C".**

**Gli eventuali danni riconducibili alla presente clausola verranno liquidati con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% in aggiunta agli scoperti / franchigia già prevista in polizza**

#### 6. Deroga limite di risarcimento

In deroga a quanto previsto all'art 1 che precede e al decreto legislativo 286 del 21.11.2005 si conviene tra le Parti che:

- Per il trasporto di merci della società **Hdropur** spa il limite è elevato fino al massimo di € 1,8 (unovirgolaottanta) per ogni kg di merce perduta o danneggiata, con massimale di € 54.000,00 per singolo autocarro;
- Per il trasporto di merci della società **Eingenmann** spa il limite è elevato fino al massimo di € 4,0 (quattro) per ogni kg di merce perduta o danneggiata, con massimale di € 150.000,00 per singolo autocarro
- Per il trasporto di merci della società **S.I.S.** spa il limite è elevato fino al massimo di € 6,0 (sei) per ogni kg di merce perduta o danneggiata, con massimale di € 200.000,00 per singolo autocarro

**Nell'ipotesi di un unico avvenimento che coinvolga più mezzi di trasporto contemporaneamente il massimo risarcimento non potrà eccedere l'importo di € 200.000,00**

#### 7. Estensione della garanzia per trasporto affidato a terzi

Qualora l'Assicurato affidi il trasporto delle merci assicurate a terzi sub-vettori, si conviene quanto segue:

- a) in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della "Garanzia C", l'eventuale inosservanza delle condizioni stabilite in detti articoli agli effetti della operatività dell'assicurazione non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. **In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto dall'art. 10 della "Garanzia C", si intende raddoppiato;**
- b) l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e) dell'art. 6 della "Garanzia B", **con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.**

#### 8. Estensione ai trasporti internazionali

In deroga all'art. 4 ed all'art. 5 delle Condizioni Generali, l'assicurazione vale anche per i trasporti per i quali è applicabile la Legge 6-12-1960, n. 1621 (Convenzione di Ginevra 19-5-1956 C.M.R.), e successive modifiche, ma con esclusione dei Paesi dell'ex U.R.S.S., ex Jugoslavia (eccetto Croazia e Slovenia), Albania, Macedonia.

Resta inteso che la predetta estensione viene prestata alle condizioni normative tutte di cui alla presente Polizza.

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della C.M.R., sino a concorrenza per ogni sinistro e per ogni veicolo, della somma massima di Eur 100.000,00

**Ferme restando le somme massime assicurate di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo comma dell'art. 2 della "Garanzia B", ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere l'importo di Eur 100.000,00.**

**Ferme restando tutte le altre condizioni della polizza**

**La Società non risponde pertanto di maggiori e speciali responsabilità a carico del vettore e, fra queste, particolare responsabilità per merci accettate con:**

- a) dichiarazione di valore (C.M.R. - Art. 24);**
- b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R. - Art. 26);**
- c) impegno speciale sul termine di riconsegna (C.M.R. - Art. 26).**

**9. Limiti territoriali - delimitazione**

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 5 che precede, rimangono espressamente esclusi i trasporti da/per/in transito:

- Paesi della Ex U.R.S.S., Ex Jugoslavia (eccetto Croazia e Slovenia), Albania, Macedonia;
- Paesi belligeranti e/o con situazione sociopolitica instabile;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con compagnie di assicurazione locali;
- Paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino classificati con un livello di rischio "Very High" o superiore sul sito <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html>;
- Paesi soggetti ad embargo o sanzioni previsti dall'Onu, dalla UE o dal governo USA

**10. Fatturato noli**

- a) **Modalità della garanzia:** L'assicurazione è operante, senza necessità di notifica delle singole spedizioni, per tutte le merci viaggianti con lettera di vettura dell'Assicurato sia su autocarri di proprietà e/o gestione dell'Assicurato stesso che di terzi; essa è inoltre estesa, limitatamente però ai trasporti effettuati con autocarri di proprietà e/o gestione dell'Assicurato a merci viaggianti con lettera di vettura emessa da terzi vettori, nei confronti dei quali l'Assicurato agisca, contro incasso di corrispettivo in qualità di sub-vettore.
- b) **Pagamento del premio:** *Il premio annuo per le garanzie di cui alla presente polizza viene calcolato applicando il tasso lordo dello 0.325% sul Fatturato Noli preventivato in Eur 3.000.000,00(al netto di I.V.A.) dell'Assicurato e pertanto con un premio minimo comunque acquisito di Eur 9.750,00 da pagarsi in due rate semestrali.*

Entro sessanta giorni dal termine della annualità assicurativa, o del minor periodo, l'Assicurato deve fornire agli Assicuratori le copie della documentazione ufficiale (dichiarazioni I.V.A. e/o pagine del registro I.V.A.), atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto, e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro quindici giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dagli Assicuratori.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

c) **Documentazione in caso di sinistro: In caso di sinistro, oltre a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza, dovranno essere esibite:**

- **la lettera di vettura e la fattura del nolo pattuito per il trasporto;**
- **fotocopia della pagina del registro I.V.A. dell'Assicurato nella quale è stata registrata la fattura di cui sopra;**

**In caso di provata impossibilità di esibire agli Assicuratori uno o più documenti suddetti, dovrà essere provato, con altri idonei documenti, che la merce danneggiata e/o mancata rientrava fra quelle assicurate con la presente polizza.**

**11. Franchigia peritale**

In caso di danno o perdita delle merci assicurate con la presente polizza, è data facoltà alla Contraente di astenersi dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per tutti quei danni il cui importo non ecceda la somma di Eur 2.500,00.

**12. Sgombero sede stradale**

La Società rimborserà le spese ragionevolmente sostenute per lo sgombero della sede stradale delle merci irrecoverabili, danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente polizza, nonché quelle conseguenti alla distruzione delle stesse. Tali spese verranno rimborsate fino alla concorrenza dell'importo di Eur 2.500,00.

**13. Franchigia fissa**

Fermo quanto previsto dall'art.10 della garanzia C e all'art art 5 che precede, su ogni reclamo per danni e/o perdite risarcibili in base alla presente polizza verrà applicata la franchigia fissa di Eur 500,00. Ove le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo dello scoperto stesso non potrà essere inferiore all'ammontare della franchigia.

La franchigia ed il minimo di scoperto saranno comunque applicati una sola volta sulla eventuale pluralità di reclami per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro.

**14. Recesso in caso di sinistro**


In deroga a quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di polizza, si precisa che dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro trenta giorni successivi a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

**15. Tacita proroga**

Il contratto di durata non inferiore ad un anno s'intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, se non viene disdetto da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese avanti la scadenza, e così di seguito.

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia



**CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di cui sopra:**



**Condizioni Generali:**

**Art. 9 - Inadempimento degli obblighi relativi a sinistri**

**Art. 12 - Foro competente**

**Garanzia "C"**

**Art. 3 - Inoperatività del rischio furto in caso di mancata ottemperanza alle condizioni di cui all'art. 3a, b, c.**

**Art. 13 - Inosservanza dolosa degli artt. 11 e 12**

**Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno**

**Art. 15 - Merci escluse**

**Condizioni Particolari:**

**2. Condizione essenziale per l'operatività della garanzia**

**3. Sanction limitation and exclusion clause (ed. 02.2012)**

**5. Assicurazione della perdita o avaria delle cose trasportate nei casi di dolo o colpa grave**

**6. Deroga limite di risarcimento**

**10. Fatturato Noli - pagamento del premio**

**14. Recesso in caso di sinistro**

**15. Tacita proroga**

**IL CONTRAENTE  
(Timbro e firma)**

---



**DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE**

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt.1892 – 1893 – 1894 – 1910 C.C.)**

Il contraente con la firma del presente modulo:

1. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente le condizioni di assicurazione della polizza " RCV FATTURATO NOLI " ex art. 30, comma 1, Reg. ISVAP 35/2010;
2. e' consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle informazioni, dei dati tecnici e delle dichiarazioni riportate sopra e da lui rese nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

**IL CONTRAENTE  
(Timbro e firma)**

\_\_\_\_\_

-----, il -----

Polizza redatta in n° \_\_\_\_ originali, composti ognuno complessivamente da n° \_\_\_\_ pagine, recanti le Condizioni Generali di Assicurazioni e le Condizioni Particolari Aggiuntive.  
 Emessa in Milano il \_\_\_\_\_.

<b>PERFEZIONAMENTO</b>				
L'importo di Eur		a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi		
			<b>L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO</b>	
			-----	



**DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI SINISTRO**

Documenti	Trasporto terrestre				
	Proprietario con mezzi		Vettore polizza rcv	Proprietario / vettore	
	propri	di terzi			Furto parziale, mancata consegna,
Certificato di assicurazione	✓	✓		✓	✓
Lettera di vettura (1)		✓	✓	✓	✓
Lettera di vettura CMR (1)	✓	✓	✓		
Documento di trasporto (1)	✓	✓	✓	✓	✓
Packing list (2)	✓	✓	✓	✓	✓
Borderau di carico (3)				✓	✓
Scheda di Trasporto – Decreto Legge 30 giugno 2009 - (10)	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di avaria/perizia (4)	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato Iscrizione Albo dei Trasportatori		✓	✓	✓	✓
Lettera di protesta ai vettori (8)		✓	✓	✓	✓
Denuncia alle autorità (5)				✓	✓
Peso della merce danneggiata e/o persa		✓	✓	✓	✓
Verbale di ritrovamento automezzo (9)					✓
Decreto di archiviazione				✓	✓
Corrispondenza intercorsa	✓	✓	✓	✓	✓
Fattura di vendita (6)	✓	✓	✓	✓	✓
Storno della fattura di vendita o documento di trasporto a reintegro	✓	✓	✓	✓	✓
Fattura del nolo		✓	✓	✓	✓
Fattura addebito al vettore (11)		✓	✓	✓	✓
Cessione dei diritti derivanti dal (7) contratto di trasporto e assicurativo	✓	✓	✓	✓	✓

- (1) Se la merce è stata parzialmente consegnata o consegnata danneggiata deve essere fornita la copia firmata dai ricevitori debitamente annotata delle riserve
- (2) Se nella fattura di vendita non è specificato il contenuto dei singoli colli
- (3) Solo nei casi di perdita di possesso quando non è dettagliato in denuncia l'elenco delle merci mancanti
- (4) Per l'incarico al perito contattare la direzione per la conferma del nominativo nell'apposito elenco; per i viaggi assicurati con Certificato di Assicurazione incaricare il perito indicato sul Certificato di Assicurazione

- (5) Devono essere riportati in dettaglio i fatti e gli estremi del carico/elenco della merce trafugata
- (6) Deve contenere l'indicazione dei termini di resa ed il peso della merce
- (7) Necessaria allorché il trasporto si sia compiuto ed il reclamante non sia il ricevitore della merce
- (8) E' indispensabile per i casi in cui il danno non sia apparente alla riconsegna al destinatario finale (valida solo se entro il termine di legge)
- (9) E' indispensabile richiedere l'intervento del Commissario di Avaria / Perito per l'accertamento peritale sull'esistenza ed effrazione dei sistemi di protezione (antifurti) e chiusura dell'automezzo previsti dalle Condizioni di Polizza
- (10) Per i trasporti a carico completo unico mittente/unico destinatario - da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo dell'automezzo
- (11) Necessita inoltre: dichiarazione rilasciata, dall'avente diritto, in merito ad eventuali coperture assicurative dallo stesso stipulate

**N.B.** a) i documenti indicati si riferiscono a casi generici e quindi possono essere eventualmente integrati da richieste specifiche

b) in caso di avaria generale su traghetto/Roro avisare immediatamente la direzione per concordare le azioni ed i documenti da richiedere

#### **ATTENZIONE**

**La denuncia di sinistro dovrà essere circostanziata e, possibilmente, con l'indicazione dell'ammontare del danno. La stessa dovrà essere inviata all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la polizza, a cui far seguire la documentazione standard sopra indicata (per il caso specifico) in originale.**

**Nel caso in cui fosse presente in polizza la clausola di esenzione del commissario di avaria per sinistri con importo inferiore a Euro 2.500,00 la pratica sarà gestita con la presentazione dei seguenti documenti:**

- Documento di trasporto con riserve;
- Peso della merce danneggiata e/o persa (trafugata/smarrita);
- Fattura di origine della merce (vendita);
- Fattura di addebito;
- Copia del reclamo al responsabile del danno e/o comunicazione dello stesso;
- Nota di credito al destinatario (se l'Assicurato è il proprietario della merce);
- Cessione dei diritti rilasciata dal ricevitore della merce a favore della mittente (qualora il reclamante non sia il ricevitore della merce);
- Copia Iscrizione Albo Autotrasportatori

**INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

**1. Finalità assicurative**

I Suoi dati personali - anche sensibili <sup>1</sup> - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società<sup>2</sup>.

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

**2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche**

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

**3. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

**4. Titolare del Trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

**5. Ambito di comunicazione e diffusione**

**5.1** Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento<sup>3</sup>.

**5.2** Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota.<sup>4</sup> Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

**5.3** I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

**6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)**

<sup>1</sup> L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

<sup>2</sup> Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

<sup>4</sup> Società del Gruppo Zurich Insurance Group.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com).

**CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS 196/2003**
**a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa**

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative:**

Il contraente, qualora soggetto diverso dall'assicurato, si obbliga a rendere noti i contenuti della presente informativa all'assicurato/interessato (assicurati/interessati).

Il Titolare in ogni caso provvederà a fornire al soggetto assicurato (ai soggetti assicurati) copia dell'informativa alla prima occasione di contatto con quest'ultimo (questi ultimi).

Nome e Cognome/denominazione

data e firma

Contraente \_\_\_\_\_

Assicurato (se diverso dal contraente) \_\_\_\_\_

**b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa**

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili**

	SI	NO
(i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nome e Cognome/denominazione

data e firma

Contraente \_\_\_\_\_

